

REGOLAMENTO (CE) N. 2222/2004 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2004

relativo alla gestione delle importazioni di alcuni prodotti di acciaio dall'Ucraina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾, è entrato in vigore il 1° marzo 1998.
- (2) L'articolo 22, paragrafo 1 dell'accordo di partenariato e di cooperazione prevede che gli scambi di alcuni prodotti di acciaio siano disciplinati dal titolo III, fatta eccezione per l'articolo 14, e dalle disposizioni di un accordo.
- (3) Detto accordo sugli scambi di alcuni prodotti di acciaio è stato concluso tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina in data 22 novembre 2004 ⁽²⁾;
- (4) È necessario fornire i mezzi per amministrare l'accordo all'interno della Comunità, tenendo conto dell'esperienza acquisita con gli accordi precedenti.
- (5) È necessario garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.
- (6) L'effettiva applicazione dell'accordo richiede l'introduzione di una licenza comunitaria d'importazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione, unitamente ad un sistema di gestione della concessione di dette licenze.

(7) I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non dovrebbero essere imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti.

(8) Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione.

(9) L'accordo istituisce un sistema di cooperazione tra l'Ucraina e la Comunità per evitare l'elusione mediante trasbordo, deviazioni o altri sistemi. È stata stabilita una procedura di consultazione secondo la quale può essere raggiunto un accordo con il paese interessato in ordine ad un adeguamento equivalente del limite quantitativo corrispondente quando risulti che le disposizioni dell'accordo sono state eluse. L'Ucraina ha altresì accettato di adottare le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento. In mancanza di un accordo con il paese fornitore entro il termine previsto, la Comunità può applicare l'adeguamento equivalente quando l'elusione sia dimostrata in modo inequivocabile.

(10) A decorrere dal 1° gennaio 2004 le importazioni dei prodotti contemplati dal presente regolamento sono soggette a licenza ai sensi della decisione 2003/893/CE del Consiglio, del 15 dicembre 2003, relativa agli scambi di alcuni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina ⁽³⁾. A norma dell'accordo, i quantitativi in questione vanno imputati sui limiti stabiliti per il 2004 dal presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.

⁽²⁾ Vedi pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 84.